



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP

RITO GUP
AULA PAGANO - PZ0007

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 28

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2071/24 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 21

UDIENZA DEL 19/12/2025

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2025611404434

Esito: RINVIO AL 23/01/2026 09:30

TRIBUNALE DI POTENZA UFFICIO G.I.P.
23 DIC. 2025
INCARICATO <i>Marco</i>

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

No table of contents entries found.

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP
RITO GUP

Procedimento penale n. 2071/24 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.

Udienza del 19/12/2025

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 21 –

GIUDICE F. VALENTE – Chiamiamo il procedimento a carico di Riva Nicola più altri. Riva Nicola, libero assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico che è presente; Riva Fabio Arturo, libero assente, di fiducia Avvocato Luca Perrone è presente; Capogrosso Luigi assente, di fiducia Avvocato Vincenzo Vozza, Avvocato Antonio Roccanova 97 quarto comma immediatamente reperibile; Andelmi Marco, assente, di fiducia Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco...

AVVOCATO LANUCARA – Lanucara in sostituzione per delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE – Cavallo Angelo, libero assente, di fiducia Avvocato Francesco Centonze e Ludovica Beduschi...

AVVOCATO LANUCARA – Lanucara sempre per delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE – Dimaggio Ivan, Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Paolo Maria Caccialanza...

AVVOCATO LANUCARA – Lanucara.

GIUDICE F. VALENTE – De Felice Salvatore, assente, Avvocati Siriotti e Lanucara...

AVVOCATO LANUCARA – Lanucara in proprio, anche per Siriotti.

GIUDICE F. VALENTE – D'Alò Salvatore, libero assente, di fiducia Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Francesco Centonze...

AVVOCATO LANUCARA – Lanucara.

GIUDICE F. VALENTE – Perli Francesco, libero assente, di fiducia Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera, 97 quarto comma Avvocato Roccanova immediatamente reperibile; Ferrante Bruno, libero assente, di fiducia Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco...

AVVOCATO LANUCARA – Lanucara.

GIUDICE F. VALENTE – Colucci Antonio, libero assente, di fiducia Avvocato Vito Ippedico, assente, 97 quarto comma Avvocato Roccanova; Giovinazzi Cosimo, libero assente, di fiducia Avvocato Egidio Albanese, Roccanova in sostituzione 97 quarto comma; Dinoi Giuseppe, libero assente, di fiducia Avvocato Franz Pesare ed Armando Pasanisi, Roccanova immediatamente reperibile; Raffaelli Giovanni, libero assente, di fiducia Avvocato Savino Murro, Avvocato Roccanova in questo caso per delega orale; Ceriani Alfredo, di fiducia Avvocato Gaetano Melucci, assente, 97 quarto comma Avvocato Roccanova; Rebaioli Giovanni, libero assente, di fiducia Avvocato Daniele Convertino e Matteo Danieli, presenti entrambi; Pastorino Agostino, libero assente, di fiducia Avvocati Carmine Urso e Gaetano Melucci, presente l'Avvocato Urso...

AVVOCATO C. URSO – Sostituisco anche il collega Melucci, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Bessone Enrico, assente, di fiducia Avvocato Gaetano Melucci e Vincenzo Vozza, Avvocato Urso sostituisce Melucci anche per la posizione di Bessone?

AVVOCATO C. URSO – Melucci, sì, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Per delega. Vendola Nicola, libero assente, Avvocati Vincenzo Bruno Muscatiello e Michele Laforgia...

AVVOCATO N. DE NOIA – Sono assenti e sono sostituiti entrambi per delega orale dall'Avvocato Nicolas De Noia.

GIUDICE F. VALENTE – Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, commissari straordinari assenti, difesa di fiducia dall'Avvocato Angelo Loreto e Filippo Dinacci...

AVVOCATO A. PACE – Avvocato Annalisa Pace.

GIUDICE F. VALENTE – Okay. Partecipazioni Industriali S.p.A., curatore speciale assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Paolo Garzone...

AVVOCATO R. LAVIANI – E' assente, lo sostituisco io, Avvocato Renato Laviani per delega scritta in atti.

GIUDICE F. VALENTE – Riva Forni Elettrici S.p.A., legale rappresentante assente, di fiducia Avvocati Pasquale Annicchiarico che è presente e Carlo Enrico Paliero...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – (intervento fuori microfono).

GIUDICE F. VALENTE – Anche in sostituzione di Paliero. Parti Civili Legambiente, Circolo di Taranto APS, Avvocato Eligio Curci, assente; da 2 a 4 Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, assente; CIGL Avvocato Massimo Di Celmo, assente; Parti Civili da 6 a 21

Avvocato Annalisa Montanaro, assente; da 22 a 26 Avvocato Orazio Cantore, assente; CIGL Taranto e FIOM CIGL Taranto Avvocato Massimiliano Del Vecchio, assente; Europa Verde Avvocato Anna Marigiò, assente; da 30 a 34 Avvocato Luigi Esposito...

AVVOCATO A. GUARINI – Assente, per delega orale Avvocato Alessandra Guarini, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Associazione Contramianto ed altri rischi ONLUS Avvocato Ezio Bonanni.

AVVOCATO L. CAVALCANTE – Sostituito dall'Avvocato Loredana Cavalcante per delega orale, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Da 36 a 52 Avvocato Carlo Rienzi...

AVVOCATO F. T. DI BIASE – Avvocato Francesca Teresa Di Biase per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Codacons ed Articolo 32...

AVVOCATO F. T. DI BIASE – Avvocato Francesca Di Biase per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – INAIL Avvocato Eleonora Coletta...

AVVOCATO A. GUARINI – Per delega orale Avvocato Alessandra Guarini.

GIUDICE F. VALENTE – Cassetta Emanuele Avvocato Andrea Mancini, assente; Cittadinanza Attiva APS e Fraganelli Anna, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, assente; Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente...

AVVOCATO A. VELLA – L'Avvocato dello Stato Alessia Vella, presente.

GIUDICE F. VALENTE – D'Alessandro Antonio, Avvocato Cosimo Antonicelli, assente; da 61 a 69 Avvocato Antonietta Ricci...

AVVOCATO L. CAVALCANTE – Sostituito per delega orale dall'Avvocato Loredana Cavalcante.

GIUDICE F. VALENTE – Da 70 a 78 Avvocato Gianluca Vitale...

AVVOCATO L. CAVALCANTE – Sostituito dall'Avvocato Loredana Cavalcante.

GIUDICE F. VALENTE – Da 79 a 82 Avvocato Lorenza Della Pepa...

AVVOCATO L. CAVALCANTE – Sostituita per delega orale dall'Avvocato Loredana Cavalcante.

GIUDICE F. VALENTE – Comune di Crispiano e Comune di Statte Avvocato Martino Bruno, assente; WWF Italia Avvocato Massimo Maria Molinari, assente; FIM-CISL, UST CISL e URS CISL, Giuseppe Iaia, assente; ASL Taranto Avvocato Sebastiano Flora, presente; De Nicola Antonio e D'Addario Angelo, Avvocato Giuseppe Vendegna...

AVVOCATO L. CAVALCANTE – Sostituito per delega orale dall'Avvocato Loredana Cavalcante, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Altamarea contro l'Inquinamento Avvocato Leonardo La Porta, assente; ANMIL Avvocato Maria Luigia Tritto, assente; da 94 a 101 Avvocato Anna Murianna, assente; Legambiente Nazionale Avvocato Eligio Curci, assente; FIOM

CIGL Avvocato Simone Sabattini assente; Malecore Gaetano Avvocato Andrea Silvestre, assente; Comune di Taranto Avvocato Orlando Rosario...

AVVOCATO A. GUARINI – Assente, per delega orale Avvocato Alessandra Guarini.

GIUDICE F. VALENTE – Regione Puglia Avvocato Enrico Dellino...

AVVOCATO FLORA – Sostituito per delega orale dall'Avvocato Flora.

GIUDICE F. VALENTE – De Filippis Vito Maria Avvocato Daniele De Angelis, presente; Provincia di Taranto Avvocato Giuseppe Sernia, assente; da 109 a 112 Avvocato Fulvio Giovanni Saracino, assente; Associazione Nazionale Peacelink e Peacelink “nodo di Taranto” Avvocato Filiberto Catapani Minotti, assente; da 115 a 131 Avvocato Fabrizio Lamanna assente; da 132 a 145 Avvocato Andrea Silvestre, assente; Società Cooperativa “La Sciaia” Avvocato Salvatore Maggio, assente; da 147 a 150 Avvocato Eliana Baldo, assente; da 151 a 156 Avvocato Leonardo La Porta, assente. Costituite le Parti nel procedimento 2071/24 GIP, si sospende virtualmente il verbale.

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 10:45 e riprende alle ore 10:51).

GIUDICE F. VALENTE – Quindi, sempre relativamente al discorso che si incardina nel procedimento principale, per quanto riguarda il Liberti dopo la modifica del capo d'imputazione logicamente il Pubblico Ministero ha reiterato senza ulteriori rilievi o integrazioni la richiesta di rinvio a giudizio. Per quanto riguarda le altre Parti, Parti Civili? Le Parti Civili ovviamente nulla osservano e quindi resta ferma la costituzione precedentemente svolta. Per quanto riguarda il difensore del Liberti, se ha necessità di integrare la discussione.

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, sì, assolutamente, signor Giudice, anzi devo dire pensavo che ci sarebbe stata sul punto anche un'integrazione quantomeno della discussione della Pubblica Accusa, perché obiettivamente la modifica che lei ha ordinato cambia un po' gli scenari quantomeno sotto il profilo di un'accusa che è stata portata avanti per tredici anni, però ne prendo atto e se ritiene e mi dà la parola posso intervenire. Io cercherò di essere breve, signor Giudice, anche se comprenderà, questa modifica ci ha colto di sorpresa non tanto perché le valutazioni giuridiche non potessero essere fatte in questi termini, ma perché a mio sommo avviso getta un'ombra fosca, uno scenario particolare rispetto ad un'imputazione che ci ha portato sino a lei, ma dopo essere passati da due udienze preliminari e da un dibattimento che con quella imputazione che lei ha giustamente detto non essere possibile contestare in quella maniera, non leggo le sue parole, ma sostanzialmente in modo monosoggettivo ex Articolo 40 comma 2 per com'era contestata in precedenza, è la medesima imputazione che ha visto la Corte

d'Assise di Taranto comminare al mio assistito una pena di quindici anni e mezzo dopo un lungo procedimento. Con questo, badi, non sto dando una legittimità giuridica a quella impostazione accusatoria, sto dicendo che obiettivamente questo a mio sommesso avviso getta un'ombra fosca sulle valutazioni che hanno portato persino ad una condanna di quel tipo in spregio all'assoluzione dell'altro coindagato avvenuta in abbreviato, ma che oggi, giustamente e giustificatamente, nella logica di una rivalutazione giuridica, lei ha travolto con questa modifica e quindi prendo atto anche di questo ed è un elemento in più per valutare quella che già noi difensori avevamo valutato come una sentenza sbagliata – per usare un eufemismo – sotto tanti aspetti, certamente questo in qualche misura dà contezza e dà prova di quanto potesse essere sbagliata anche sotto il profilo squisitamente giuridico come da lei valutato. E' chiaro che però mi confronto con quella che è l'imputazione che a seguito della sua succinta ordinanza, che poi ho avuto modo di leggere – come lei sa – perché glielo dissi alla scorsa udienza, ho avuto modo di leggere la sua ordinanza dopo aver preso atto della modifica del capo d'imputazione, perché il verbale stenotipico non era disponibile e quindi in senso compiuto l'ho letta solo materialmente dopo, questo perché? Per dare un senso a quella che è stata la modifica così come operata dal Pubblico Ministero secondo quella che è stata l'indicazione da lei resa nel verbale dell'udienza del 18 novembre '25 alle pagine tra 7 e 8. Devo dire che ha un'importanza per me tanto l'indicazione che lei ha dato ordinando la modifica, perché non ha chiaramente ordinato un nuovo capo di imputazione, le sarebbe stato persino precluso dalla norma, vedo che l'imputazione è sostanzialmente analoga a quella che veniva contestata in precedenza – giusto per un minimo parallelo iniziale – dove alle parole “mediante le condotte che precedono” in cui sono richiamati i capi di imputazione Q) e R) che erano contestati l'uno a Primerano e Liberti, l'altro solamente a Liberti, quello di corruzione in atti giudiziari, vi è un “concorrevano”, ma resta comunque non consentendo al Pubblico Ministero di eseguire il sequestro della fabbrica, su questo diciamo non mi attarderò troppo, già l'altra volta avevo discusso sul punto, ribadirò solo qualche concetto. E, francamente, perché questa è una situazione che mi lascia un po' perplesso non sulla sua ordinanza, ma sulla tenuta logica, prima ancora che giuridica, di questo processo? Perché questo è, signor Giudice, un processo che ormai si sostanzia ai nostri occhi come una sorta di... mi ha ricordato come figura l'aereo che prendevano Fantozzi ed altri in un vecchio film comico italiano, tutto pieno di toppe, tutto pieno di rattoppi con i motori che scoppiavano, ecco, questo carrozzone che ovviamente le è pervenuto addosso, diciamo a tutto il Tribunale di Potenza dopo tanti anni, si presenta un po' così, perché giustamente lei fa una valutazione di tipo giuridico e contesta questo, ma io vado alla valutazione di tipo

logico che aveva portato la Procura di Taranto a formulare la contestazione ex Articolo 40 e ne do una lettura che mi pare abbastanza ovvia ed evidente, Liberti sarebbe stato il corrotto, Primerano nulla sapeva della corruzione di Liberti – tant'è vero che non gliel'hanno contestata in concorso – ma dicevano i Pubblici Ministeri – come le dissi l'altra volta il bello di questo processo è che è tutto registrato, quindi persino le discussioni, persino la tosse che abbiamo fatto in aula è nei verbali stenotipizzati – “No, Liberti non ha detto al Primerano...” quel grande mistificatore che è il Professor Liberti è stato così mistificatore, non soltanto negli scritti secondo l'Accusa, ma persino con il correo, con Primerano, che lo ha assecondato in deduzioni false per un senso di rispetto verso il suo professore, un rispetto accademico, senza conoscere il dato della corruttela. E, infatti, quando eravamo a Taranto le imputazioni erano contestate singolarmente, il capo S) in qualche misura era scervo dai richiami diretti ai capi d'imputazione precedenti perché contestare al Primerano nel corpo del capo d'imputazione, come è rimasto qui, perché lei ha parlato di una modifica rispetto al fatto di non poter contestare a Liberti in forma monosoggettiva l'Articolo 40 in ragione del fatto che il Primerano è giudicato in altro procedimento, ma il Pubblico Ministero non ha cambiato neanche la presenza di Primerano nell'ambito dell'inizio del capo di imputazione, pur lasciandolo tra parentesi e quindi anche il Primerano in qualche misura, seppur giudicato separatamente – fortuna sua – e non rigiudicabile, risponderebbe oggi a seguito della modifica che lei ha imposto di concorso e non di disastro ed avvelenamento ex Articolo 40. Ma, dicevo, questo processo si teneva ed i Pubblici Ministeri avevano ipotizzato quel tipo di accusa proprio perché il Primerano veniva ritenuto inconsapevole della corruttela, della corruzione e veniva ritenuto autore necessario, assolutamente necessario, coautore, perché in realtà il Primerano è stato il soggetto che più dello stesso Liberti ha avuto attività, era il più giovane del trio consulenziale, Cassano abbiamo già detto non è pervenuto proprio agli albori delle cronache delle Procure, non è stato ritenuto in qualche misura idoneo ad avere un'imputazione, è stato ritenuto un consulente di serie B, anzi forse di serie C, perché nonostante l'abbia firmata e sia venuto a dibattimento a confermare gli esiti di entrambe le relazioni, non era meritevole dell'imputazione che ha riguardato gli altri due. Ebbene, dicevo, da questo punto di vista la Procura ha ritenuto di contestarla in forma impeditiva, non impeditiva diciamo, con l'obbligo giuridico di impedire l'evento che non sarebbe stato impedito, perché ipotizzare un concorso da parte del Primerano a loro stesso dire, inconsapevole della corruzione, risultava veramente difficile, veramente tirato, questo – mi rendo conto – pone una toppa, rende possibile quantomeno razionalmente, giuridicamente ragionare su questa imputazione nel merito della quale mi permetterò di dire qualcosina in più

rispetto a quanto detto l'altra volta, ma francamente lei che è un po' il controllore di volo in questo momento – perché ovviamente il pilota è la Pubblica Accusa – dovrà dare atto, in qualche misura l'ha già fatto, ritenendo tutto quello che è stato fatto sino ad oggi relativamente al capo S) carta straccia, persino la condanna che era stata comminata in qualche misura, dovrà dare atto che questo processo ormai è come un aereo che non tiene più, che ha buchi su tutti i lati, su tutte le paratie e per quanto si cerchi di rattopparlo con la modifica che il Pubblico Ministero diciamo sollecitato da lei ha fatto, sarà difficile, davvero difficile, pensare che possa avere una tenuta complessiva nell'ambito di un dibattito. Ma – vivaddio – mi fermo su questa valutazione logica che secondo me andava fatta e mi permetto, a completamento, prima ancora di iniziare il mio intervento, a completamento della produzione che le feci l'altra volta, lei ricorderà le produzioni le conclusioni, solo le conclusioni delle due relazioni peritali, diciamo consulenziali del trio Liberti-Cassano-Primerano, mi sono permesso affinché lei possa seguirmi meglio di stampare a colori le relazioni ed alcuni allegati alle stesse e vorrei produrglieli perché lei possa seguirmi, si tratta – ripeto – della relazione di consulenza tecnica del 2009, dell'agosto del 2009, quella del luglio depositata poi a settembre in forma definitiva del 2010 che è quella integrativa relativa all'ispezione giudiziale dell'AGL2, a questa... lei ce le ha tutte in atti ovviamente, ma perché lei potesse seguirmi meglio mi sono permesso di stampare uno degli allegati a quella del 2010 che è l'allegato numero 10, ovvero un documento della Direzione Generale dell'ARPA a firma del Professor Giorgio Assennato che veniva allegato alla relazione del 2010, che è un articolo uscito sul sito istituzionale dell'ARPA relativo agli alti valori di diossine nel fegato degli ovini, un problema ubiquitario, indipendente da criticità locali, causato da inquinamento pluridecennale, spiegato dalla specifica fisiologia d'organo, che perché – ripeto – lei possa seguire meglio la discussione le deposito. Infine le deposito il rapporto fotografico, allegato sempre alla relazione di consulenza del 2010, relativo alle foto scattate dai periti e depositate alla Procura dell'AGL2 che mi sono permesso di ristampare, sono 50 foto allegate, perché gliele ho stampate a colori, perché mi pare che poi con tutti i passaggi che ci sono stati sicuramente quello che le è pervenuto nel fascicolo potrebbe essere in bianco e nero e non a colori e dovendo fare delle deduzioni sul punto volevo che potesse vederle. Da ultimo le deposito, solo per conoscenza e perché lei lo consideri comunque nella valutazione, un articolo già depositato agli atti nell'ambito del dibattito – poi le specifico anche dove – che è un estratto pubblicato su rivista scientifica internazionale della relazione di consulenza tecnica Liberti-Primerano-Cassano, a firma del Professor Liberti, solo per attestarle che questo documento è stato pubblicato su una rivista scientifica internazionale di settore con un

peer review molto alto a livello scientifico e quindi validato sostanzialmente da professionisti del settore quanto ai contenuti, perché nell'ambito accademico così funziona diciamo, oggi online tutti possiamo pubblicare, ma in ambito accademico prima che una pubblicazione scientifica venga esaminata e valutata e pubblicata deve passare il controllo di soggetti deputati a tanto che sono tutti accademici di alta levatura. Quindi le deposito questi atti, se ritiene, li ho prima elencati a verbale.

GIUDICE F. VALENTE – Possiamo acquisire.

AVVOCATO C. RAFFO – Signor Giudice, io per brevità vado a quello che sarebbe – da quel poco che ho potuto considerare – l'attività materiale posta in essere che avrebbe o potrebbe aver dato vita ad un'imputazione di natura concorsuale, ne ho già parlato la volta scorsa, ma vorrei parlarne in maniera più specifica, il concorso in cosa si sarebbe sostanziato? Devo immaginare, perché da questo punto di vista non è direttamente intellegibile dall'imputazione, da quello che è l'atto falso, la falsificazione, che nell'ambito dell'imputazione viene indicato nel confezionamento in accordo con altri della predetta consulenza ivi asserendo falsamente che la diossina rinvenuta nelle matrici alimentari analizzate – che tra l'altro portava all'abbattimento di circa 2.170 capi di bestiame contaminati da diossina – non era compatibile con l'attività dello stabilimento siderurgico di cui sopra. Questa è la porzione dell'imputazione che non è mutata dalla precedente a quella odierna, che come atto materiale si inserisce o potrebbe inserirsi – e questo poi ce lo dirà lei con la sua determinazione – nell'ambito della causazione di questi eventi disastrosi ipotizzati dalla Procura. E, allora, io la volta scorsa le lessi soltanto i quesiti e le conclusioni, perché in fin dei conti ciò che mi interessava farle rilevare – pertanto non mi ripeterò troppo sul punto – era che con le conclusioni tanto della consulenza primigenia, tanto dell'aggiornamento diciamo dell'integrazione avvenuta a seguito dell'ispezione giudiziale, il trio di consulenti dava alla Procura elementi più che sufficienti per operare un sequestro e visto che l'imputazione reca in sostanza una impossibilità, non consentendo al Pubblico Ministero – si dice – di richiedere e/o adottare i provvedimenti cautelari utili ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, lei comprenderà bene che a me risultava sufficiente in qualche misura farle valutare se quelle conclusioni – così come rese – fossero sufficienti o meno, potessero essere sufficienti o meno per operare un sequestro. Gliele ho lette, ho stigmatizzato le gravissime affermazioni fatte dal trio di consulenti quando dicono “Sconvolgente è apparsa la polverosità”, quando descrivono in maniera pedissequa quale, secondo loro, sarebbe la modalità di inquinamento di queste polveri che non erano le polveri dei sacconi ESP e MIP, quindi quelle straordinariamente inquinate perché sono rifiuti, ma dei fini di lavorazione individuati sotto lo stabilimento

non pompagnato che potevano risospendersi per spinta eolica ed uscire fuori dallo stabilimento inquinando l'intorno. Ritenevo questa situazione la situazione di sconcertante, scusi, era sconcertante la parola utilizzata rispetto alla polverosità al di sotto dell'AGL2, ma visto che non glieli voglio rileggere, glieli ho dati, lei ce li ha, oggi le ho ridato nuovamente le consulenze, credo che sia ormai abbastanza chiaro il tenore delle affermazioni fatte ed il fatto che le stesse certamente avrebbero potuto spingere i Pubblici Ministeri ad una valutazione di sequestro dell'impianto per pompagnarlo, per verificare se effettivamente c'era necessità di sistemi diversi di gestione delle polveri. Oggi, visto che in qualche misura con questa modifica lei ha superato il tema del giudicato del correo che avevo opposto come insuperabile nell'ambito della stessa imputazione per i contenuti giuridici che venivano espressi, visto che lei ha invitato il Pubblico Ministero a fare una modifica che ovviamente supera quel giudicato, diciamo lo supera – se vogliamo – soltanto giuridicamente, normativamente, non credo nei contenuti reali, ma voglio affrontare il tema a monte, non il tema delle affermazioni che avrebbero potuto condurre i Pubblici Ministeri al sequestro, ma il tema dell'affermazione falsa ascritta ai due su tre consulenti circa quello che le dicevo prima, ovvero che la predetta consulenza asseriva falsamente che la diossina rinvenuta nelle matrici alimentari analizzate non era compatibile con l'attività dello stabilimento siderurgico di cui sopra. Oggi io mi occupo di questo, perché di fronte al fatto che lei valuti che gli scritti di cui ci stiamo occupando – che sono due, quelli che le ho depositato – non dicano questo lei non può o non potrebbe rinviare a giudizio il mio assistito. Perché di questo parliamo, signor Giudice, non le parlerò – sarebbe tema da dibattito – della corruzione, gliel'ho detto l'altra volta, non mi interessa, non solo perché è prescritta, ma non gliene parlo perché in fin dei conti è un tema che non sposta nulla, che non sposta nulla, in realtà è il tema genetico di questa imputazione, cioè la Procura si è convinta che Liberti si fosse fatto corrompere perché ha visto un incontro che non si spiegava in quel momento, ha ritenuto che ci fossero dei contatti con un soggetto all'epoca non imputato, cioè non interessato dagli accertamenti su disastri ed avvelenamenti che aveva un ruolo in Ilva e quindi ha ritenuto che si stesse facendo qualcosa di sbagliato. Poco si è interessata nell'individuare realmente quale fosse il contenuto degli scritti di Liberti, se fosse effettivamente falso o meno. Mai ha taciato in maniera specifica di falsità un elaborato nel senso di individuare un grafico falso, un numero falso, un'analisi artatamente riportata, no, ha ritenuto che ci fosse all'interno della relazione o delle relazioni – che dir si voglia – questo tipo di falsificazione, cioè aver asserito falsamente che la diossina rinvenuta nelle matrici alimentari non era compatibile con l'attività dello stabilimento, punto, ed io oggi le parlo di questo perché

l'altra volta non gliene ho parlato rispetto ai contenuti della relazione. Vede, signor Giudice, io le chiederò – se ha la cortesia di farlo ovviamente – di seguirmi in un brevissimo passaggio andando a pagina 73 della relazione del 04 agosto 2009, la pagina 73 reca al suo interno la valutazione sulle matrici alimentari, punto 6, punto 2, punto 3. Mi pare forse che nella copia che le ho dato le ho anche messo un post-it, se le è comodo eventualmente seguirmi.

GIUDICE F. VALENTE – Prego, Avvocato.

AVVOCATO C. RAFFO – Vede, in questa parte dove si parla delle matrici alimentari, oltre a descrivere quello che – come le ho detto l'altra volta – era la valutazione su campioni che non avevano preso loro, erano stati campionati ed analizzati dalla ASL e dall'ARPA per i valori, anzi da IZS Teramo per quanto riguarda... quindi il laboratorio pubblico di riferimento a livello nazionale, si dice in sostanza che si tratta di campioni che a differenza dei campioni ambientali hanno trovato un superamento rilevante dei limiti perché – lo si spiega – si tratta di campioni alimentari ed i limiti rispetto ai campioni ambientali, al topsoil, alle deposizioni, sono chiaramente più stringenti per questa ragione. Si specifica cosa è avvenuto nell'ambito della valutazione, si specifica che questi animali si chiamano animali sentinella – lei lo troverà a pagina 74 – per un motivo, sono definiti così perché gli ovicaprini sono animali che quando si cibano di erba insieme all'erba mangiano un cospicuo quantitativo di terreno, quindi in qualche misura danno un riscontro di una presenza o meno – questo si può ritenere – nei terreni di certi inquinanti, vengono definiti per questa ragione animali sentinella in ragione dell'accumulo che nel corso della vita l'animale fa rispetto a certe sostanze. Cerco di essere rapido, Giudice, non voglio tediarela troppo, a pagina 75 – quindi due pagine dopo aver affrontato il tema dei reperti alimentari analizzati – lei troverà a centro pagina questo tipo di affermazione, “Quanto al fingerprint di tale contaminazione, infine, la figura 50 evidenzia la predominanza di furani di tipo PeCDF e HxCDF non ritrovati in misura talmente rilevante nei profili di matrici ambientali esaminati, tranne che nel caso del topsoil prelevato dal gestore in prossimità dell'AGL2, analoga discordanza riguarda il profilo del PCB dioxin like tra i quali abbondano i PCB 118 e 105”. Ora, al di là del fatto che in questa frase si faccia riferimento all'unico profilo ritrovato nel topsoil vicino all'AGL2, quindi ad Ilva e precisamente nell'AGL2, ma non mi interessa tanto questo tema che comunque porto alla sua attenzione, mi interessa la frase successiva, qui parliamo del fingerprint, quindi parliamo dell'analisi dei congeneri di diossine e furani individuati nell'analisi delle matrici alimentari “Tale discordanza – tra le matrici ambientali, le matrici industriali che sono state oggetto di analisi e di valutazione – non deve tuttavia stupire se si tiene presente la diversa bioaccumulabilità dei vari congeneri,

normalmente inversamente proporzionale al loro grado di clorazione, anche se i tentativi di quantificare quest'ultimo fenomeno – cioè la biomodificabilità, la bioaccumulabilità – introducendo i cosiddetti coefficienti di assorbimento appaiono ancora bisognosi di conferme”. Signor Giudice, io ovviamente da Avvocato, lei da Magistrato, siamo chiamati a fare delle valutazioni su concetti scientifici delicatissimi che dovrebbero e devono essere rimessi al vaglio degli esperti e dei migliori esperti – mi permetto di dire – però la logica, oltre ad una conoscenza ormai derivata di queste materie, ci porta a fare delle valutazioni, se Liberti, Primerano e Cassano l'escluso avessero voluto allontanare i sospetti dall'Ilva, avessero voluto dire quello che c'è scritto nel capo di imputazione, che le matrici alimentari analizzate non provenivano, non erano compatibili con l'attività dello stabilimento siderurgico di cui sopra, io le chiedo prima ancora di analizzare le conclusioni che secondo me sono chiare sul punto che senso aveva inserire questo dato sulla biomodificabilità e la bioaccumulabilità dicendo “Non sorprenda che sono diverse”? Avrebbe avuto senso dire questo è il fingerprint degli animali, il fingerprint si presenta come uno skyline, le varie in ascisse ed in ordinata si creano poi appunto i piccoli grattacieli, per questo è uno skyline che le viene presentato nell'analisi del congenere e lei da quello – posto che siano sulla stessa scala di valori delle ascisse e delle ordinate – può fare un confronto visivo, cioè li può mettere vicini in teoria e può vedere se le sostanze che vede in un'analisi, in un campione, si presentano visivamente, che poi vuol dire nient'altro che numericamente perché quella è la trasposizione visiva dei numeri che sono riportati nelle analisi rispetto ai vari congeneri, lei li vede e dice se sono simili o meno simili, uguali, sovrapponibili, questo è l'esame visivo dei fingerprint. Qui cosa si dice? Il fingerprint delle matrici alimentari appare diverso – appare diverso – dal fingerprint delle altre matrici ed è così, è così, nemmeno i periti, nessuno, nemmeno i Pubblici Ministeri più accesi hanno potuto dire che non è così, è così. Se Liberti avesse voluto dire il falso, ma semplicemente le dico se avesse voluto escludere la compatibilità di quel fingerprint degli alimentari con il fingerprint derivante dai campioni Ilva perché avrebbe dovuto parlare di bioaccumulo dicendo “Tale discordanza non deve tuttavia stupire”, cioè non pensate che siccome c'è la discordanza questo vuol dire che l'inquinamento non possa provenire da Ilva, questo vuol dire questa frase in italiano, non dal punto di vista scientifico, non dal punto di vista giuridico, dal punto di vista logico. Questa frase viene messa qui per dire “Giudice, Pubblico Ministero, non ti sorprendere se ti sto dicendo che il fingerprint degli alimentari è diverso dal fingerprint che ho ritrovato in AGL, che ho ritrovato alla Cementir, che ho ritrovato da un'altra parte, non ti sorprendere” perché se si tiene presente il fenomeno della bioaccumulabilità dei vari congeneri e della loro dispersione dovuta al grado di

clorazione nelle deiezioni animali... c'è scritto prima, io non le voglio far perdere tempo, Giudice, però sono quattro pagine, da 73 a 76, lei se ha la pazienza – ed io spero che ce l'abbia – se le legge, io gliele ho indicate, specifica tutto della fisiologia d'organo dell'animale e ti dice però non ti sorprendere, Magistrato, se non li trovi uguali perché la biomodificazione che avviene, dovuta al concetto della bioaccumulabilità, te li farà trovare per forza diversi, saranno per forza diversi, non potranno essere uguali, neanche simili. Sappi che ad oggi la scienza dice che i tentativi, gli esperimenti fatti per trovare il processo di modificazione, cioè per spiegare perché io se ho A nell'alimento che do all'animale poi trovo B, ma poi trovo C, trovo D, trovo F? C'è un modo per risalire alla fonte, cioè per dire se quando io ammazzo l'animale e gli vado a guardare il fegato trovo questo skyline, questo fingerprint, ho un processo scientifico che mi descrive con certezza o con buona approssimazione che ha mangiato l'Ilva o ha mangiato la Cementir o ha mangiato qualcos'altro? Non c'è, all'epoca non c'era, 2009/2010 non esisteva, tant'è vero che anche i periti del GIP dicono che non c'è una legge scientifica, non c'è nulla. Bene, io questo le voglio significare, il fatto di inserire questa frase svela un intento falsificatorio a carico del Liberti? Liberti sta dicendo insieme ai suoi colleghi “Sono diversi i fingerprint, quindi non viene da Ilva”, no, non sta dicendo questo, sta dicendo l'esatto opposto, “Magistrato, non ti sorprendere se sono diversi perché saranno sempre diversi, saranno sempre modificati”. Questo già chiarisce che non hanno allontanato la responsabilità da Ilva in nessun modo, anzi hanno dato al Magistrato -- che poi doveva fare le sue valutazioni giuridiche sulla eventuale tenuta di un'accusa di questo tipo – la chiave di lettura per dire che non si può escludere che quelle pecore siano inquinate da Ilva, anche perché c'è un processo che modifica il fingerprint. Tant'è vero quello che le sto dicendo, signor Giudice, che le conclusioni di questa relazione relativamente al punto 3, al quesito numero 3 e 4 dicono e basterebbe, basterebbe rispetto all'imputazione, dicono questo, quesito numero 3 “Individuino la provenienza di tale inquinamento, l'esame delle caratteristiche dei profili fingerprint riscontrati, PCDF, PCB dioxin like, riscontrati tanto nelle matrici ambientali quanto in quelle alimentari conduce ad identificare l'origine di tali inquinanti nelle attività antropiche di tipo industriale che si concentrano nell'area di Taranto e non in una contaminazione di tipo civile, in particolare il riscontro delle elaborazioni suggerisce che attualmente il fingerprint delle diossine nelle matrici ambientali corrisponda in alcuni casi alle emissioni diffuse e fuggitive dell'impianto AGL2 a quote prossime al piano campagna”. In prosieguo io la prego, signor Giudice, mi dica lei dove nell'ambito di questa conclusione che è la conclusione, perché questa è la relazione, l'altra è un'integrazione che descrive che cosa hanno trovato nell'ispezione giudiziale, ma la relazione

scientificamente è questa qua! I quesiti hanno risposta qui! Lei mi deve dire con una risposta di questo tipo che dice che sia quelle ambientali che quelle alimentari hanno un'origine di inquinamento nelle attività industriali che ci sono a Taranto dove hanno escluso che venisse da Ilva. Io glielo vorrei leggere tutto, signor Giudice, glielo vorrei leggere tutto, ma mi rendo conto che sarei tedioso e che lei ha un carico pesante sulle spalle, soprattutto in ragione del fatto che glielo fanno gestire un po' qua ed un po' là, però glieli ho letti l'altra volta, sono stenotipizzati e sono queste le conclusioni. Con queste conclusioni che dicono non soltanto che viene dall'area industriale, che le articolazioni tra i vari campioni, la compatibilità rilevata riguarda Ilva, AGL2, sia riconducibile al tipo di contaminazione riscontrato in molti campioni del topsoil dell'area Ilva – in molti campioni dell'area Ilva ed in qualche altro campione, Matra, Appia Energy, perché quel riscontro c'è, ma molti, Ilva, AGL2, il riscontro maggiore è quello, queste sono le conclusioni. L'impostazione era un'impostazione scientificamente ineccepibile che non escludeva affatto, ma anzi dava la giusta chiave di lettura “Pubblico Ministero, io non ti posso dire il falso, non ti posso dire che il campione animale ha lo stesso fingerprint del campione ambientale, del campione industriale perché questo sarebbe falso. Tuttavia non ti preoccupare, perché la scienza ci dice che io nell'animale troverò sempre qualcosa di diverso, ma concludo dicendoti che sia gli ambientali che gli animali sono inquinati dalle attività industriali” e da quali? Sono simili ai campioni AGL2, sono simili ai campioni di topsoil dell'area Ilva. E poi – ma giusto per condire – al quesito 4 formulano proposte atte a ridurre i rischi per la salute umana derivante dallo stesso, se li volevo aiutare o addirittura volevo concorrere nell'ambito dell'ipotesi veramente favolistica – ma questo diciamo non mi riguarda – dell'avvelenamento dovevo dire non ci sono rischi per la salute umana, state tranquilli, la salute umana va benissimo, non fa niente. No, ti faccio le proposte, faccio le valutazioni, ti parlo del super consumatore, comunque dico che ci potrebbero essere dei rischi per la salute umana a ben vedere, che cosa devo dire oltre? Ma ripeto, signor Giudice, lei per rinviarci a giudizio deve fare una valutazione che non può prescindere, dove, in che punto di queste due relazioni Liberti ha detto che la diossina rinvenuta non era compatibile con l'attività dello stabilimento, senza infingimenti io le dico che c'è una parte che può sembrare dica una cosa simile, ma non lo dice affatto. Nella relazione integrativa che riguarda l'ispezione in AGL2 ed io gliel'ho data tutta perché lei se la guardi tutta – se ritiene – nei contenuti, la relazione non parla più di campioni animali, campioni ambientali, la relazione è incentrata nel dire bene, avevamo scritto tanto nel 2009, abbiamo fatto l'ispezione giudiziale, ti diciamo cosa abbiamo trovato, in relazione a quello che abbiamo trovato vediamo – volgarmente si direbbe – fa scopa con quello

che avevamo scritto oppure no. Nell'ambito di questa relazione non fanno deduzioni circa la bioaccumulabilità, le procedure d'organo degli animali, assolutamente, non ne parlano, arrivano solo alla fine, dicono che è sconcertante la polverosità, che l'inquinamento viene da AGL2, descrivono come avviene l'inquinamento, dicono che avviene per risospensione di queste polveri che non sono le polveri superinquinatae ESP e MIP, ma sono dei fini di lavorazione che sono evidentemente inquinati da quelle stesse diossine per caduta dall'area superiore di AGL2 e che sono in un'area – ed in questo senso, signor Giudice, mi sono permesso anche di darle il rapporto fotografico perché lei potesse seguirmi – fanno 50 foto e mettono le foto – le foto sono da 24 a 26, se le vuole guardare – della polverosità che hanno trovato, delle polveri ne mettono tante, ma soprattutto delle zone non tompagnate sotto l'impianto, cioè non chiuse, dove si vede che ci sono le aperture e dicono è da lì che per risospensione eolica – cioè spinte dal vento – queste polveri escono e vanno a sporcare l'intorno. Arrivano poi alla fine della relazione e dicono le polveri che abbiamo analizzato qui, perché abbiamo preso dei campioni, abbiamo riscontrato – questi, questi campioni qua, quelli che abbiamo fatto nell'ispezione – che sono compatibili con il topsoil agricolo, eccetera, eccetera, ma non sono compatibili con altre cose, in particolare dicono con il PM10 e non sono compatibili con i reperti alimentari per quanto già detto – per quanto già detto – nella relazione del 2009 in cui abbiamo detto non possono essere uguali, non saranno mai uguali. Tuttavia, questo non significa nulla perché è proprio la fisiologia d'organo che cambia e trasforma il fingerprint. Ora, lei mi deve dire di fronte alle conclusioni di quella del 2009, di fronte all'ispezione giudiziale in cui è stato trovato per la prima volta senza timore di smentita quello che poteva essere un percorso di inquinamento, poi questo cosa significhi in termini di inquinamento “sporramento/disastro” è tutta un'altra partita, signor Giudice, perché diciamo inquinare nel senso di contaminare dei terreni che però analizzati non superano i limiti di legge questo non significa la mia macchina, la sua macchina inquinano, ma non è che ci arrestano quando circoliamo in mezzo alla strada, questo però spettava come valutazione al Pubblico Ministero. A me importa solo chiederle di rispondere a questa domanda: Liberti ha mai detto che il fingerprint dei reperti alimentari non era compatibile, non veniva da Ilva? Ha detto e ha scritto, grazie a Dio, l'esatto opposto e davvero – davvero – dopo tredici anni di processo, a tredici anni dalla misura, io vorrei che qualcuno – così come non è avvenuto neppure oggi – mi individuasse, cercasse di dirmi in quale punto di queste due relazioni viene detto qualcosa di diverso da quello che io le ho appena rappresentato e che è scritto – vivaddio – in italiano, perché noi possiamo favoleggiare su tutte le corruzioni che vogliamo, che non ci sono state lo abbiamo detto ripetutamente, ma possiamo

aggiungergliene anche un'altra se lei vuole, ma se non riusciamo ad individuare dove c'è l'affermazione falsa in queste due consulenze, in questa consulenza più integrazione, signor Giudice, francamente lei dovrà in qualche modo chiarirci come facciamo a rispondere ex Articolo 40 o in concorso diretto, com'è più facile che lei ritenga, diversamente rispetto a questa risposta questo processo non ha senso e questa è una risposta che non è necessario affrontare un dibattito per avere, primo perché basta fare una mera valutazione dello scritto più o meno come quella che ho fatto io oggi, secondo perché lei a differenza di qualsiasi altro Giudice delle Udienze Preliminari venuto prima nel fascicolo ha tutto un dibattito, sugli esiti del quale ho fatto la premessa iniziale di questa discussione ed in qualche misura con la modifica dell'imputazione una premessa l'ha fatta lei, ma devo dirle quantomeno nei contenuti tecnici nessuno – nessuno – è mai venuto a dire che una parte, una porzione anche minima delle affermazioni contenute qui dentro fosse falsa ed ancor meno che allontanasse la responsabilità da Ilva e sa perché glielo dico? Perché i c.t. del GIP citano per ben quattro volte la perizia del 2009, la consulenza del 2009 nelle note e lo fanno in particolare quando parlano della modificabilità delle diossine negli animali, c'è proprio la citazione della c.t.p. Liberti-Primerano-Cassano, quindi li prendono a sostegno, come citazione l'hanno letta, l'hanno vista e non hanno mai detto che fosse falsa. Un elemento gravissimo è venuto fuori a dibattito perché quando abbiamo chiesto al perito Monguzzi che cosa pensasse delle conclusioni della relazione del 2010 Monguzzi ha detto: "No, ma noi abbiamo avuto solo una relazione dei c.t. del Pubblico Ministero, l'integrazione del 2010 non ce l'hanno data, non l'abbiamo mai vista" tant'è che io non feci domande, il verbale c'è, ce l'ha, se se lo vuole guardare se lo guarda, ma non è interessante ai nostri fini, ma persino i periti del GIP hanno sposato in pieno quello che c'è scritto nella relazione del 2009 che non è minimamente intaccato dalla relazione che parla di cosa ho trovato nell'AGL2 che è esattamente il riscontro a quello che era scritto nel 2009. Ed allora, signor Giudice, da questo punto di vista mi pare che davvero non ci sia da aggiungere niente, vorrei parlarle del fatto che per concorrere Liberti dovrebbe avere lo stesso dolo ipotizzato per gli altri, quindi il dolo intenzionale per il reato di disastro innominato, ma francamente posso affrontare queste questioni fino a perdere la voce, sicuramente lei è capace di affrontarle meglio di me come valutazioni, pensare che anche un soggetto corrotto – che non lo è mai stato, ma ipotizziamolo corrotto – abbia commesso queste cose al fine di creare il disastro a Taranto rispetto a dati che non superavano quasi mai i limiti di legge mi fa veramente sorridere, ma comunque quandanche fosse, ipotizzare che l'abbia fatto con il dolo intenzionale di disastro è veramente pazzesco. Però mi fermo qui perché non la voglio tediare troppo,

francamente mi rendo conto che lei è già sottoposto ad un incarico forse improbo per le condizioni in cui le è arrivato addosso in termini di volume e, pertanto, mi limito davvero sinteticamente a chiedere l'insussistenza dei fatti contestati al mio assistito per le ragioni espresse sia in questa che nella precedente discussione e mi permetto ovviamente al più di farle valutare un'ipotesi di non aver commesso il fatto o in un subordinate alternativo perché il fatto non costituirebbe reato in ragione dell'assenza che credo non possa che essere acclarata dell'elemento psicologico necessario per commettere quei reati assurdi che sono stati contestati. Detto questo, mi taccio e la ringrazio, ovviamente quindi le chiedo non luogo a procedere.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Oltre che per questo...

AVVOCATO S. MURRO – Giudice, se può dare atto che sono intervenuto ora.

GIUDICE F. VALENTE – Certo, diamo atto che l'Avvocato Murro già da qualche minuto in aula è arrivato.

AVVOCATO S. MURRO – Grazie.

AVVOCATO A. LORETO – Buongiorno, Giudice, anch'io sono arrivato.

GIUDICE F. VALENTE – Sì, anche l'Avvocato Loreto. Quindi, oggi veniva non solo per l'integrazione inerente la posizione di Liberti, anche per eventuali osservazioni di tutte le Parti relativamente all'integrazione disposta che poi si è tradotta in una produzione documentale del Pubblico Ministero in aggiunta al fascicolo della Procura (parola incomprensibile) la Procura di Taranto in aggiunta a quello del 2005, già acquisito d'ufficio. Non so come tempistiche, se avete da dire qualcosa relativamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, abbiamo da dire qualcosa, Avvocato Pasquale Annicchiarico, vorrei intervenire io per primo se fosse possibile.

GIUDICE F. VALENTE – Il Pubblico Ministero non ha nulla da aggiungere? Immagino si riporta integralmente o non lo so.

P.M. V. MONTEMIURRO – Si riporta integralmente alla propria richiesta di rinvio a giudizio ritenendo che gli scarni elementi derivanti dalla visione e dalla valutazione degli atti di cui ai procedimenti acquisiti non assumono nessuna rilevanza nel presente procedimento.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Le Parti Civili? Si riportano a quanto detto dal Pubblico Ministero, il quale si verbalizza integralmente reitera le richieste esattamente come già svolte. Le Difese degli imputati, prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Signor Giudice, Avvocato Pasquale Annicchiarico, prenderei la parola io. Udienda del 12/02/2020 e poi nella successiva udienda venne sentito l'Ispettore Fernando Severini, Fernando Severini era teste del Pubblico Ministero, aveva proprio testimoniato con riferimento ad un accertamento che era stato

fatto sulle polveri degli elettrofiltri all'interno proprio di questo processo, quindi è diventato da teste del Pubblico Ministero anche teste mio che l'avevo chiesto a prova contraria in sede proprio di richieste di prova. In quella sede non solo ha deposto, ma ha anche prodotto una serie di documentazioni che conservava in copia e che sono state acquisite poi al fascicolo del dibattimento. Perché sto partendo da là? Sto partendo da là perché quella documentazione che lei ha già a disposizione, ma che noi poi le abbiamo già depositato in allegato ad una memoria che le abbiamo anticipato in settimana, dà una ricostruzione cronologica di quelli che sono gli accadimenti correlati alla contaminazione del Mar Piccolo ed alla contaminazione dei mitili. Brevissima premessa, signor Giudice, la prima indagine sui mitili è giugno 2008/luglio 2009 fatta ad ARPA Puglia e C.N.R., lì praticamente nella sostanza non emerge nulla perché solo sei congeneri su dodici erano stati analizzati e questo non riusciva a creare nessuna forma di comparazione con i tenori massimi ammessi, con i TMA, quindi lì già però – in quella sede – rilevano dei valori assolutamente anomali di PCB e dove? Proprio nella zona antistante all'Arsenale Militare, quei cantieri ex Tosi di cui ne avete parlato. Questo avrebbe dovuto portare già in quel momento ad accertamenti ed approfondimenti in quella direzione, però nulla, si ritiene tutto a posto. Dobbiamo andare poi al 2009, seconda indagine sui mitili, qua la fa l'ISPRA, l'indagine non viene validata da ARPA, perché? Perché non c'è il rispetto dei criteri del regolamento CE 1881 del 2006 e ci sono anche delle discrepanze notevoli dal punto di vista analitico, cioè non si trovano... ARPA trova comunque delle misurazioni più importanti, diverse, però già qua possiamo iniziare a guardarci dentro, cosa emerge? C'è una tabella di pagina quattro e se noi guardiamo – e lo deve fare, per favore, con riferimento ai rapporti di prova, io glieli darò poi da consultare in mano – se lei li guarda quei rapporti di prova è vero che sono fuori norma, ma sono fuori norma se io accorpo diossine e furani insieme ai PCB, ma se ci guardo dentro diossine e furani sono bassissimi e PCB sono altissimi, quindi il fuori norma è dovuto ai PCB altissimi, ma di questo nessuno dà evidenza ed è incredibile che nessuno dia evidenza nel 2009 – stiamo già nel 2009 eh – non è stato fatto nulla, cioè noi dobbiamo arrivare alla terza indagine praticamente, 2010, ASL Taranto, perché si inizi a guardare a questo problema, ma in quel momento fanno le analisi ed i mitili 2010 risultano a norma, quindi praticamente nel 2010 non viene fatto niente ancora e stiamo parlando di una situazione che era già con la contaminazione importante di PCB, importantissima. Dobbiamo arrivare alla quarta indagine, 2011, dove ASL Taranto – è questa volta a farla – fa i suoi accertamenti analitici e si arriva alla ordinanza del 10 agosto 2011 con la distruzione dei mitili del primo seno, ordinanza che viene confermata anche nel 2012, maggio 2012, sempre per

superamento di TMA. Perché superano i TMA? Sempre per la stessa ragione, cioè non è diossine e furani, ma è PCB. Altro aspetto scientifico che lei può riscontrare, lo troverà nella consulenza del Professor Pompa, ma lo può vedere anche... adesso ho visto che con l'intelligenza artificiale veramente si arriva ovunque, quindi lo si fa in pochissimi minuti, si confrontano i dati, noi l'abbiamo fatto con dati pubblici, si confrontano i dati di contaminazione a livello europeo con quelli che sono stati trovati invece nei mitili nel Mar Piccolo, a livello europeo le contaminazioni dello stesso genere portano a livelli altissimi di diossine, bassissimi di PCB, a Taranto è l'esatto contrario, è inverso, totalmente inverso. Allora di fronte ad un fenomeno di questo tipo qualcuno si doveva allarmare, cioè qualcuno si doveva allarmare e doveva andare nella direzione di andare ad accertare la fonte, ma perché c'è questo scompenso? Perché esiste questa cosa? Nulla. Nulla. Dobbiamo arrivare, però, alla relazione che il Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto, Dottori Conversano e Ripa, inviano a chi? Alla Procura della Repubblica, inviano la relazione del 02/05/2013 dove finalmente danno l'indicazione – nome e cognome – di quelli che dovrebbero essere gli imputati in questo processo ed invece stiamo noi a risponderne. Qui la ASL lo dice, dice esattamente “Attenzione, la contaminazione è riconducibile ai sedimenti prospicienti l'area occupata dall'Arsenale Militare di Taranto”. Il Dottor Conversano, udienza 29/07/2017, pagine 129 e 130, lo conferma a dibattimento sotto il vincolo del giuramento. Ma cosa deve fare di più? Cioè la ASL lo riconosce, ma non viene fatta nessuna indagine. Un Pubblico Ministero normale in un modo normale rispetto ad evidenze così forti avrebbe dovuto fare delle indagini suppletive, avrebbe dovuto aprire un fascicolo a parte ed andare a vedere ci sono queste responsabilità o non ci sono. Questo si fa normalmente quando arrivano degli indizi così forti, non c'è una strada diversa. Ma qui stiamo parlando di testi del Pubblico Ministero, non è che stiamo parlando di testi nostri, stiamo parlando dell'apicale dell'ASL che viene a dire una cosa del genere. Ma la cosa incredibile è che dopo che noi sentiamo Severini apprendiamo che già dal 2005 si sapevano queste cose, perché quella caratterizzazione che allega Severini ci dà la prova come i superamenti di PCB emergevano dalla caratterizzazione dello Sviluppo Italia ed i superamenti erano dalle dieci alle ventiquattro volte i livelli di bonifica ICRAM, cioè significa che dal 2005 tutti sapevano gli organi di controllo che quella zona lì andava bonificata, loro avevano l'obbligo di fare questa cosa, avrebbero dovuto impedire la coltivazione dei mitili, cioè nessuno si preoccupa di questo, cioè se nessuno si preoccupa che qui emergeva il dato che doveva essere bonificata un'area dove c'era una contaminazione ultra pericolosa da inquinanti pericolosissimi per la salute umana e nessuno ha fatto niente dal 2005. Quarta indagine, quarta indagine ce l'abbiamo con ARPA Puglia 2014,

si chiama così "Il Mar Piccolo di Taranto approfondimento tecnico scientifico su interazioni tra il sistema ambientale ed i flussi di contaminanti da fonti primarie e secondarie". Cosa fa l'ARPA? Usa proprio i misuratori di particolato, signor Giudice, questo è uno studio – noi glielo alleghiamo – comunque di elevato livello scientifico e che cosa vanno a verificare? Vanno a verificare che ci sarebbero voluti migliaia di anni da una contaminazione la chiamano primaria terriega, cioè se dai citri fosse... i citri sono quegli affluenti, nel Mar Piccolo arrivano praticamente questi flussi di acqua dolce, se fosse arrivata una contaminazione esterna terriega primaria ci sarebbero voluti migliaia di anni per contaminare i sedimenti in quel modo e dicono invece chiaramente ARPA Puglia, cioè i nostri accusatori, 2014, scrivono che la possibile loro causa la vedono in sversamenti diretti nel bacino di PCB provenienti dagli oli dielettrici usati, cioè lo dicono loro, non lo diciamo noi, ma rispondiamo noi a giudizio per questa imputazione ed è incredibile, incredibile! Guardi, io le ho segnato tutto nella copia cartacea che le consegnerò, perché ARPA utilizza nel 2014 il riferimento specifico ad emissioni dirette anche attraverso – udite udite questa parola – canalizzazioni con sversamenti diretti nel bacino. Ma da dove l'ha preso l'ARPA questo termine "canalizzazioni"? Perché se io guardo lo studio dell'ARPA non ci sta da nessuna parte questo riferimento delle canalizzazioni, non ci sta! E sa da dove l'ha presa la canalizzazione? L'ha presa proprio da Severini. Queste cose di Severini le sapevano a Taranto, le sapevano tutti in Procura a Taranto, perché sennò ARPA non si può sognare di scrivere delle canalizzazioni e le canalizzazioni sono quelle che lei ritroverà nella testimonianza di Severini che è stata una testimonianza agghiacciante, non c'è stata una testimonianza più forte in primo grado di giudizio, c'era un silenzio spettrale quando questo Ispettore ha raccontato quello che aveva dentro e ci ha raccontato delle cose incredibili ed è lui che ha riferito delle canalizzazioni, è lui che ha testimoniato perché le ha viste, ha detto "Io le ho scoperte per caso", cioè lui stava facendo l'indagine e l'indagine era nata per tutt'altro, l'indagine era per quella Shanghai, le do questo termine perché lui l'ha chiamata così, la Shanghai di Taranto, praticamente su tutta la costa tarantina asservito all'Arsenale c'erano centinaia e centinaia di autofficine che dovevano servire a riparare praticamente le navi, i sommergibili, ma in una situazione non precaria, l'ha chiamata Shanghai, cioè non c'era rispetto di niente, ha riferito – la prego, quel verbale se lo deve leggere, le ho evidenziato in tutti i passaggi – che gli operai che stavano lì si sentivano male per le cose che trovavano a terra e hanno scoperto in quel momento che c'era praticamente la nuda terra con sversamento diretto nel terreno di qualsiasi tipo di rifiuto che queste officine andavano a generare e dice: "Io quando stavo vedendo questo – ed aveva proceduto già ad una serie di fermi, Articolo 55 – sono arrivato al punto che avevo

scoperto delle canalizzazioni che si sono manifestate con la bassa marea”, ad un certo punto ha visto questi tuboni e li ha seguiti, tuboni arancioni ed è andato a vedere dove andavano a finire ed andavano a finire i collegamenti ai tombini e questi tombini li ha fatti analizzare, erano intrisi di PCB, di oli dielettrici. Ha verificato lui questa cosa, ha chiesto l'intervento del NOE, il NOE – siamo a febbraio del 2006, nevicava riferisce – si immerge per andare a vedere, fa tutti i filmati ed addirittura troverà un intero trasformatore con i tappi aperti, io gli chiedo: “Ma con i tappi aperti?”, “Sì, con i tappi aperti” da cui era fuoriuscita una di quelle quantità enormi che ha contaminato i sedimenti del Mar Piccolo e lui riferisce <<Io una volta che ho scoperto tutto questo sono andato dal Pubblico Ministero e gli ho detto: “Che facciamo?”>> e lì c'è il racconto agghiacciante, agghiacciante, che descrive il Dottor Petrocelli ancora vivo, perché purtroppo nel 2012 è venuto a mancare dopo una malattia forte nel 2011, ma li siamo ancora in una fase... siamo nel 2006, dove il Dottor Petrocelli gli dice: “Non ti preoccupare che stamattina sequestriamo tutto”. Appuntamento alle otto di mattina, perché si erano sentiti la sera, lo descrive, si vedono la mattina, il Dottor Petrocelli va nella stanza del Dottor Petrucci – perché all'epoca era Petrucci il Procuratore Capo – e deve sequestrare l'aria, dà appuntamento dopo pochi minuti, dice: “Ci vediamo dopo pochi minuti – gli dice – che io verrò con il sequestro ed andiamo ad eseguire il sequestro”, passano delle ore e solo dopo delle ore torna il Dottor Petrocelli mortificato – così descrive il testimone – con le orecchie basse, dicendo che non si faceva più niente e che lui, l'Ispettore Severini, doveva abbandonare l'indagine, cosa che è avvenuta, ha dovuto lasciare l'indagine. Quindi di questo fascicolo e lui lo riferisce, guardate che ci sono tanti stralci di questo benedetto fascicolo, ci sono tanti sottofascicoli di questa indagine, lui dice: “Io non ne ho saputo più nulla praticamente, mi è capitato di riattaccarmi a questo fascicolo soltanto perché rispetto alla mia attività il Dottor Petrocelli mi aveva dato qualcos'altro e mi sono reso conto che non era vero quello che mi aveva raccontato la Marina circa il fatto che loro non avevano nessuna produzione dell'Askarel, non era vero, perché aveva scoperto che c'era stato nel 2005 un grosso sequestro da parte della Guardia di Finanza proprio dell'Apirolio della Marina e riferisce che il Pubblico Ministero, il Dottor Petrocelli, voleva andare a guardare la tracciabilità che c'era nei registri della Marina per capire “Ma che fine fa l'Apirolio?”. Noi abbiamo depositato tonnellate di carte in questo processo, dando prova che fine faceva il nostro PCB, tutto regolarmente smaltito. Lì era l'intenzione del Pubblico Ministero dopo il sequestro di andare a vedere che cosa era successo, perché Severini che riferisce di avere avuto un informatore lì che era il consigliere giuridico dell'Ammiraglio dell'epoca, Guazolino, dice: “Io sapevo tutto, sapevo che non c'era niente” e queste cose gliele ha

raccontate al Procuratore, al suo Pubblico Ministero e volete Dio che il Pubblico Ministero quando va dal Procuratore Capo non gli dice che cosa ha trovato, cosa c'è là dietro, cosa c'è là dentro! Tutte queste cose sono state dette sicuro come la morte! Sappiamo come funzionano le Procure. Quindi qui è avvenuto un fatto sconcertante, perché si è deciso deliberatamente – posso immaginare le ragioni, posso immaginare le ragioni – di non andare contro la Marina Militare, ma quello che è ancora più sconcertante è che nella piena consapevolezza che ci fosse comunque una contaminazione dei sedimenti del Mar Piccolo puntuale, di quel livello, con una fonte ben individuata, si è deciso deliberatamente di mandare sotto processo i miei assistiti. Questo è inconcepibile, inaccettabile! Perché di fronte a dati analitici che parlerebbero da soli, i rapporti di prova io glieli produco tutti, quando lei guarderà questi rapporti di prova uno ad uno, si renderà conto che il limite è 5 di PCB, 15,73, il limite 5 è 89,47, il limite 5 è 77,56, glieli do tutti i certificati eh, non soltanto la tabellina riassuntiva. Di fronte ad un fatto del genere, di fronte alle evidenze delle caratterizzazioni che parlavano chiaro, di fronte ad una testimonianza di un Ispettore che lavora da 43 anni per la Procura della Repubblica, non un teste della Difesa, un teste dell'Accusa, io ancora devo rispondere oggi a giudizio per questa imputazione. È inaccettabile! E non è vero, Pubblico Ministero, non è vero neanche quello che ha detto oggi, mi perdoni, non è vero perché in quelle carte è vero non c'è tutto, perché lei avrà visto – e a noi interessava moltissimo – che nella informativa di reato che grazie a Dio Severini conservava, senza però gli allegati, lui riferisce “Ci sono poi una montagna, venti scatoloni di allegati”, io non so dove siano questi venti scatoloni di allegati perché noi in quel fascicolo l'informativa di Severini non l'abbiamo mica trovata! E gli allegati di cui parla Severini, DVD di cui parla Severini, venti scatoloni di carte, non ci stanno e non erano mica non interessanti, erano molto interessanti. Sa cosa c'è dentro? Ci sono gli esiti delle analisi che sono state fatte in quei terreni che lui aveva oggetto di fermo ex Articolo 55 e che dovevano essere sequestrati alla Marina e, guarda un po', gli allegati non ci stanno e, guarda un po', che cosa abbiamo potuto vedere guardando quelle carte? Signor Giudice, siccome gli Avvocati poi fanno le cose e cercano di farle nel miglior modo possibile, siamo andati a vedere che i riscontri ci stanno. I riscontri ci stanno ed addirittura abbiamo scoperto che questo Pubblico Ministero Dottor Petrocelli aveva dato una consulenza, aveva dato una consulenza ad un Dottor Caricato Roberto e a questo Dottor Caricato Roberto che gli dà la consulenza proprio per verificare il livello di contaminazione del Mar Piccolo, individuare la fonte della contaminazione e verificare anche la tossicità eventuale dei molluschi, quindi stava anticipando sostanzialmente il Dottor Petrocelli una parte di quello che doveva essere poi di questo

processo, che però ci ha visto a noi come protagonisti e non ad altri ed allega i filmati dei NOE e gli accertamenti dei NOE, dando riscontro a quello che dice l'Ispettore Severini, quando fa i nomi e cognomi che dice chi è che si era immerso, il giorno 16 febbraio del 2006, che nevicava, dice il vero! Ma qui la consulenza... Sa cosa abbiamo trovato? Soltanto le note spese di questo Dottor Caricato. La consulenza non ci sta. Gli allegati di Severini non ci stanno. L'informativa di Severini non ci sta. I video dei NOE non ci stanno. Non ci sta nulla! Non ci sta nulla! Ma c'è la traccia che Severini dice il vero, il riscontro ulteriore che Severini dice il vero e Severini in quel verbale dice "Attenzione che molte di queste cose non le troverete nel fascicolo principale, perché hanno fatto tantissimi stralci". Ma lei ha mai visto un fascicolo con 38 stralci? Io non l'ho mai visto un fascicolo con 38 stralci! Però sono trent'anni che faccio questo lavoro, 38 stralci, non si capisce che cosa è andato a finire in quale altro fascicolo, ma sta di fatto che la consulenza non si trova. Noi abbiamo trovato in riscontro invece in quelle poche carte interessanti che sono arrivate che c'è un'altra informativa di Severini che riscontra ulteriormente quello che dice lui, cioè dove trova contaminazione di PCB – è tutto allegato, glielo depositiamo – dove dà ulteriore riscontro a quello che aveva dichiarato. Quindi, ad incrocio anche con quelle poche carte che ci hanno mandato, troviamo un riscontro ulteriore a quello che dice Severini, per me Severini già era così forte, così granitico, così insuperabile, perché uno che ti viene a raccontare tutto quello che ha visto dal punto di vista testimoniale, cioè non è che... ti allega già tutta quella documentazione che ti dà la prova dell'enormità di PCB, già non ci avrebbe bisogno di niente, ma – guarda un po' – adesso prendiamo quel fascicolo e troviamo una consulenza che non c'è, troviamo il riscontro che i filmati esistono ma non ci stanno ed io devo andare a giudizio. Io, signor Giudice, per questa imputazione devo andare a giudizio. Mi deve scusare la foga, però sono veramente mortificato per tutto quello che ci è successo e non è possibile pensare che un processo penale vada gestito in questa situazione e non è possibile pensare che, rispetto a delle indicazioni così puntuali che sono arrivate da Severini, una Procura della Repubblica non avvii un'indagine per andare ad accertare i fatti, per andare ad accertare realmente se qualcuno l'ha commesso il reato, se andasse a vedere chi è che ha contaminato i sedimenti del Mar Piccolo, si abbia il coraggio di prendere il toro dalle corna, si vada a vedere come venivano conservati i registri di smaltimento dell'Apirolio, andiamo a guardarle queste cose, perché io voglio essere assolto in udienza preliminare perché sicuramente non ho commesso questo fatto e quindi con forza, ovviamente, le chiedo l'assoluzione, ma ho visto che lei è attento, prima di me ha parlato qualcuno, lei ha modificato un'imputazione, ha sentito giuridicamente la forza di dire "Io voglio comunque mettere

mano ad una cosa che non funziona”, questa è una cosa che non funziona, questa è una cosa di cui lei può mettere mano perché è evidente che c'è qualcun altro che dovrebbe rispondere, chi non ha avviato le bonifiche, chi non è andato nella direzione... ci sono delle raccomandazioni che dicono quando ti arrivano quei livelli di contaminazione devi andare in quella direzione per capire da dove arriva la contaminazione ed è stato totalmente ignorato ed è stato totalmente ignorato anche quando gli apicali della ASL sono venuti a dire “Attenzione che qui la contaminazione del Mar Piccolo e quelli che sono stati i valori che hanno portato alla distruzione dei mitili, dobbiamo guardare al PCB, dobbiamo guardare a quella parte dei sedimenti del Mar Piccolo prospiciente l'Arsenale Militare di Taranto”. Quindi, per queste ragioni, le chiedo una sentenza di assoluzione per i miei assistiti con riferimento a questa ipotesi di avvelenamento. Le produco la documentazione a cui ho fatto riferimento perché ci sono i rapporti di prova, così normalmente gli Avvocati parlano, io non parlo, io deposito documenti. Qui lei ha i rapporti di prova, guardi, le cose che le ho detto sono tutte riportate nei rapporti di prova ed il PCB quello che determina gli sforamenti oltre la norma. Poi le produco sia il cartaceo della memoria che vi avevo già depositato in via telematica e questa è di carta ed è molto più facile da poterla studiare, ho riportato in rosso ci sono tutti i passaggi secondo me più significativi degli allegati e ho evidenziato tutti i passaggi dell'istruttoria del teste Severini, in più c'è la seconda memoria che è sempre questa con gli allegati che riguarda invece il dopo, cosa abbiamo trovato dopo Severini in quei fascicoli. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – A lei. Per il verbale ovviamente si riporta alla richiesta di proscioglimento nei medesimi termini già rappresentati prima dell'integrazione della discussione.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, Giudice, l'Avvocato Perrone, un brevissimo veramente telegrafico intervento, del tutto ancillare rispetto a quelle che sono state le pregevoli argomentazioni dell'Avvocato Annicchiarico, argomentazioni non soltanto orali, ma come potrà constatare anche supportate da riscontri di carattere documentale. Vede, io richiamo quello che è stato il mio intervento difensivo del 30 settembre ultimo scorso, laddove affrontai il tema dell'adempimento degli atti d'intesa che rappresentava una pietra angolare nella valutazione della presente vicenda processuale, ebbene, le rappresentai anche... pongo questo argomento anche in chiave dialettica rispetto anche alla memoria difensiva che è stata depositata dal Codacons nell'ultima udienza, ma a supporto anche delle argomentazioni dell'Avvocato Annicchiarico nel corso della mia discussione ebbi a rappresentarle un aspetto documentale assolutamente insuperabile rispetto al tema dell'adempimento degli atti d'intesa, ovvero quelli che erano i verbali

dell'ARPA che dal 2006 al 2008 avevano accertato con sopralluoghi presso lo stabilimento quelli che erano i puntuali adempimenti degli atti d'intesa, erano 13 verbali che terminavano – se non mi sbaglio – nel novembre del 2008. Ebbene, riallacciandomi proprio a quanto detto dall'Avvocato Annicchiarico questa mattina, potrà constatare come in quei singoli verbali l'ARPA accertava anche lo smaltimento guardando i formulari di tutti quanti i trasformatori dell'Ilva, cioè la tracciabilità noi... vi è la prova in atti della nostra tracciabilità. Ed invece ancora oggi andiamo alla ricerca, evochiamo quella tracciabilità da parte della Marina Militare che era stata richiesta, ma che poi di cui non vi è stata mai traccia e mi si consenta questo gioco di parole. Quindi abbiamo in atti la prova della nostra tracciabilità, di cui abbiamo anche dato un risconto di carattere documentale, sono stati prodotti tutti quanti i formulari, mentre rimane quest'alea a tutt'oggi di quello che invece è stato lo smaltimento da parte della Marina Militare, quando proprio organi apicali – come vi è stato detto dal collega – dell'ARPA e dell'ASL identificavano in maniera oltremodo precisa e sicura quella che era la fonte di un inquinamento da PCB che non può essere certo addebitato agli odierni imputati. Quindi proprio questa ulteriore argomentazione di cui lei ha contezza nel suo fascicolo, proprio richiamando quei verbali di risconto dell'ARPA, ricorderà che quei verbali di risconto dell'ARPA sono fondamentali perché furono richiamati dalla consulenza del Professor Consonni della Procura di Milano, consulente tecnico della Procura di Milano, che aveva accertato come gli adempimenti degli atti d'intesa fossero riscontrati da questi verbali dell'ARPA all'interno dei quali lei potrà certamente riscontrare come l'ARPA stessa aveva visionato quelli che erano i formulari di smaltimento dei trasformatori dell'Ilva S.p.A.. Quindi abbiamo la prova documentale in positivo di un'attività fatta assolutamente a regola d'arte da parte dell'Ilva, mentre a tutt'oggi dobbiamo essere chiamati a rispondere e a doverci difendere da un'ipotesi di reato assolutamente surreale. Quindi, naturalmente – ripeto – le mie considerazioni erano assolutamente ancillari rispetto alle considerazioni svolte dal collega Annicchiarico, ma insisto perché veramente non si prosegua oltre rispetto ad un'imputazione che veramente non ha alcun fondamento giuridico e fattuale e documentale in quanto... guardate, non possiamo assolutamente operare una valutazione probatoria bipolare su Severini, cioè se Severini è stato un teste assolutamente credibile, sul sopralluogo del febbraio 2020 insieme al Professor Liberti nell'area AGL2, perché era il braccio armato della Procura che accompagnò i consulenti tecnici della Procura in quel sopralluogo nel febbraio 2020 presso il reparto AGL2, beh, non possiamo fare una valutazione assolutamente parcellizzata rispetto alla sua credibilità nella misura in cui nella stessa testimonianza Severini ha squarciato il velo assolutamente inquietante di quello che è l'inquinamento

al Mar Piccolo. Quindi, in questo senso, naturalmente io mi associo e rassegno ulteriormente le mie conclusioni su una sentenza di non doversi procedere relativamente a questo surreale capo di imputazione. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Se non ci sono altri interventi integrativi, a questo punto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Posso, signor Giudice?

GIUDICE F. VALENTE – Certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Praticamente le anticipo una memoria che poi depositeremo anche sul portale oggi, però gliel'anticipo in formato cartaceo, dove abbiamo fatto quel lavoro di conta di cui le avevo parlato, si ricorderà che non c'era nulla su Nicola Riva, non c'era un testimone che parlava, non c'era un'intercettazione ed avevano fatto ricorso a queste 23 intercettazioni che praticamente si sarebbero sentite – dichiarano in Corte d'Assise – nella Camera di Consiglio, ho fatto la conta, ho fatto la conta e si tratta per ascoltare quelle intercettazioni sono 2.160 ore, ci vorrebbero sei mesi a dodici ore al giorno, tre mesi a ventiquattro ore senza dormire, peccato però che la Corte d'Assise in Camera di Consiglio è stata dodici giorni. Quindi lascio ovviamente il documento e le interpretazioni a tutti e lo deposito.

GIUDICE F. VALENTE – Quindi il documento essenzialmente, Avvocato, è un prospetto?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E' una conta, io stavo aspettando praticamente il conteggio delle ore, è arrivato un po' più tardi, è soltanto un conteggio di ore, di quanto durano le intercettazioni in totale, quelle trascritte e quelle non trascritte.

GIUDICE F. VALENTE – E' stato chiaro, ho compreso. Se vuole mostrarlo al Pubblico Ministero, essenzialmente è una memoria, né più né meno, è una memoria in forma numerica.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È una memoria che le anticipiamo.

(Il Pubblico Ministero prende visione della documentazione)

GIUDICE F. VALENTE – A questo punto si può dare il rinvio alla data del 23 gennaio, venerdì 23 gennaio, in quella data eventuali repliche e poi chiusura di questa fase chiaramente, quella che sia la decisione finale, quindi Camera di Consiglio per quella data. Quindi 23 gennaio, ore di rito, eventuali repliche e Camera di Consiglio.

